

STATUTO


della

Cassa di Risparmio e Prestiti

di

BREZ

Consorzio economico registrato a garanzia limitata



TRENTO

TIPOGRAFIA DEL COMITATO DIOCESANO ED.

1913





Cassa di Risparmio e Prestiti

DI

BREZ

Consorzio economico registrato a garanzia limitata.

STATUTO

Costituzione, denominazione e sede.

§ 1.

In base alla legge 9 aprile 1873 B. L. I., N. 70, è costituito coll'atto presente, a tempo indeterminato, un Consorzio colla denominazione « *Cassa di risparmio e prestiti di Brez* », consorzio economico registrato a garanzia limitata, con sede in Brez.

Scopo e mezzi.

§ 2.

Il Consorzio ha lo scopo di fornire a chiunque con speciale riguardo a' propri soci, nei modi determinati dal presente statuto, il denaro necessario per i loro affari, con particolare ri-

guardo alla loro azienda agricola e favorendone il risparmio.

A raggiungere questo scopo, il Consorzio contrae prestiti passivi e riceve depositi a risparmio sia dai soci che da terzi.

Il Consorzio favorirà pure la fondazione e l'esercizio di consorzi cooperativi in genere, accordando all'uopo prestiti ed aprendo crediti.

Requisiti e ammissione dei soci.

§ 3.

Possono essere membri del Consorzio persone fisiche giuridicamente capaci, di sentire cattolico e di pratica ad esso conforme. Possono appartenere al Consorzio anche enti giuridici che abbiano i requisiti voluti per le persone fisiche.

Le domande di ammissione da parte di nuovi membri devono essere rivolte alla Direzione, cui spetta accettarle o respingerle giusta i premessi criteri.

Uscita dei soci.

§ 4.

Il socio recede dal Consorzio:

- a) coll'uscita volontaria e colla esclusione;
- b) colla morte.

Chi intende di uscire dal Consorzio deve presentare in iscritto almeno tre mesi prima della chiusa dell'anno amministrativo, cioè avanti il primo di ottobre, la dichiarazione di uscita al presidente del Consorzio, il quale, a richiesta, è tenuto a rilasciargli un cenno di ricevimento.

Esclusione dei soci.

§ 5.

Sarà escluso il socio:

- a) se non corrisponde agli obblighi statutari;
- b) se perde il diritto di disporre liberamente delle sue sostanze;
- c) se è stato condannato giudizialmente per prestiti avuti dal Consorzio, per versamento d'interessi o per altri impegni verso il Consorzio stesso;
- d) se in qualche altro modo, a giudizio della Direzione, si rende indegno di appartenere al Consorzio.

L'esclusione di un socio avviene dietro conchiuso della Direzione, il quale dal presidente deve venir portato tosto a notizia del rispettivo socio colla indicazione dei motivi. L'escluso può ricorrere entro otto giorni alla Federazione dei consorzi cooperativi in Trento, la cui decisione è inappellabile.

Diritti dei soci.

§ 6.

I soci hanno diritto:

- a) di intervenire alle adunanze generali, di avervi la parola, voto attivo e passivo se maggiorenni; e semplicemente attivo per le donne e per i rappresentanti di enti morali o di persone non giuridicamente capaci;
- b) di ottenere prestiti di danaro secondo le prescrizioni del presente statuto e le deliberazioni dell'adunanza generale;
- c) di collocare danaro a frutto presso la cassa del Consorzio.

Il diritto ad *a*) cessa col giorno della dichiarazione di uscita, oppure con quello dell'entrata in vigore dell'esclusione dal Consorzio.

Il diritto di voto attivo deve venir esercitato personalmente; le donne e gli enti morali all'incontro possono esercitarlo solo a mezzo di un procuratore che deve essere membro del Consorzio. — Un socio non può avere più di una procura.

Doveri dei soci.

§ 7.

I soci sono obbligati:

- a*) di versare al loro ingresso nel Consorzio la tassa di ammissione che verrà stabilita dall'adunanza generale quale contributo al fondo di riserva; questa tassa diventa assoluta proprietà del Consorzio e sarà commisurata in base al valore delle quote d'affari ed in proporzione alle stesse;
- b*) di versare almeno una quota d'affari;
- c*) di rispondere a norma della legge sui Consorzi industriali ed economici 9 aprile 1873 e delle disposizioni del presente statuto, per depositi che il Consorzio ha ricevuto e per ogni altra sua obbligazione;
- d*) di osservare strettamente lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni del Consorzio, di favorirne in ogni rapporto l'interesse e coadiuvare con ogni loro potere l'azione delle rappresentanze del Consorzio ed il buon andamento delle cose sociali;
- e*) di tenere una condotta da buon cristiano e cittadino;

f) di intervenire alle adunanze sociali, tranne casi di giustificato impedimento.

Garanzia dei soci.

§ 8.

Ogni socio presta garanzia per gli impegni del Consorzio colle quote d'affari ed inoltre con un importo quadruplo delle stesse. Il capitale di garanzia deve essere versato assieme alle quote d'affari, quale deposito a risparmio vincolato a questo scopo. Tale capitale verrà amministrato separatamente e come tale figurerà pure negli annui bilanci.

Per le obbligazioni contratte dal Consorzio fino alla chiusura dell'anno in cui avvenne il recesso o la esclusione di un socio, il socio cessante o gli eredi di lui rimangono obbligati verso i creditori del Consorzio ancora per un anno, non contando il tempo di disdetta previsto al § 4.

Organi del Consorzio.

§ 9.

Sono organi sociali: la Direzione, il Consiglio di Sorveglianza, il Contabile-Segretario e l'Adunanza generale.

Nomina e durata della Direzione.

§ 10.

La Direzione è composta del Presidente, del Vice-Presidente e di cinque Consiglieri.

Sono eletti dai soci fra di loro nell'Adunanza generale a maggioranza assoluta di voti al primo scrutinio, con votazione ristretta al secondo; a parità di voti infine decide la sorte.

Il Presidente resta in carica quattro anni; gli altri membri della Direzione vengono rinnovati, per metà, ogni due anni.

Nel primo biennio ne esce di carica per estrazione a sorte una metà, ed in seguito per anzianità di carica. Gli uscenti sono rieleggibili.

La prima Direzione viene precisata dal protocollo di costituzione, che serve per sua legittimazione. In tutti i casi futuri la legittimazione seguirà a mezzo del relativo protocollo di elezione.

Elezioni suppletorie.

§ 11.

In caso di rinuncia o di impedimento du-revole di un membro della Direzione, gli altri membri assieme al Consiglio di Sorveglianza nominano fra i soci un supplente fino alla prossima adunanza generale che procede poi al rimpiazzo definitivo del membro di Direzione uscito.

Attribuzioni della Direzione.

§ 12.

La Direzione amministra il Consorzio e lo rappresenta (eccettuati i casi previsti dal § 20) in Giudizio e fuori con tutte le attribuzioni che le spettano giusta la legge sui consorzi industriali ed economici 9 aprile 1873 B. L. I. N. 70.

In particolare spetta alla Direzione:

- a) condurre la gestione sociale osservando esattamente le norme dello statuto, del regolamento interno del Consorzio e i voti dell'adunanza generale;
- b) evadere gli affari in regolari sessioni periodiche da convocarsi dal Presidente;
- c) deliberare sull'ammissione ed espulsione dei soci, come pure sulla cessione di quote d'affari;

- d) decidere sulle spese, sulle entrate e sulla concessione di prestiti ai soci ed ai non soci entro i limiti assegnati dall'adunanza generale, vegliando alla puntuale loro restituzione;
- e) contrarre prestiti passivi per conto e in nome del Consorzio, però solo entro i limiti fissati dall'adunanza generale, e a seconda dei bisogni;
- f) vigilare sulla cassa e sulla tenuta dei conti e provvedere al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di cassa;
- g) esaminare il bilancio e resoconto del precedente esercizio e presentarli colle corrispondenti proposte al Consiglio di sorveglianza;
- h) chiedere in ogni tempo la convocazione del Consiglio di Sorveglianza e stabilire la convocazione dell'adunanza generale col relativo ordine del giorno;
- i) fissare coll'approvazione del Consiglio di sorveglianza il saggio d'interesse da pagarsi posticipatamente sui depositi e quello sui prestiti attivi.

Attribuzioni del Presidente.

§ 13.

Al Presidente incombe evadere, rispettivamente sorvegliare gli affari del Consorzio secondo gli statuti e il regolamento interno, e aver cura dell'adempimento degli obblighi spettanti alla Direzione a sensi della legge sui consorzi economici. — Esso deve sorvegliare la gestione di cassa e la contabilità, autorizzare i pagamenti in base ai validi conchiusi della Direzione; convocare e presiedere le sedute di Direzione, l'Adunanza generale ad eccezione dei

casi previsti ai §§ 20 e 23, e riferire nell'Adunanza generale sullo stato del Consorzio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice-Presidente gli subentrerà cogli stessi obblighi e diritti.

Responsabilità della Direzione.

§ 14.

La Direzione è responsabile di fronte all'Adunanza generale dell'osservanza e della esecuzione di tutte le prescrizioni dello statuto e, in conformità allo stesso, di tutti i conchiusi validamente presi dall'Adunanza generale.

Per gli affari sociali i membri di Direzione non contraggono una responsabilità maggiore di quella di ogni altro socio, sempre che amministrino giusta le norme di questo statuto.

Membri di Direzione che come tali agiscono oltre i limiti del loro incarico o contro le prescrizioni della legge sui Consorzi industriali ed economici (9 aprile 1873) o contro questo statuto o contro il regolamento interno o i conchiusi dell'Assemblea generale sono garanti personalmente e solidariamente per tutti i danni derivabili al Consorzio.

Sedute di Direzione.

§ 15.

La Direzione si riunisce in regolare seduta almeno una volta al mese: inoltre ogni qualvolta lo richiede il regolare disbrigo degli affari, oppure se lo domandano due membri della Direzione o del Consiglio di Sorveglianza.

Il sindaco capo deve venir avvertito ogni qualvolta ha luogo un'adunanza di Direzione e vi ha diritto di intervento.

Conchiusi di Direzione.

§ 16.

Le sessioni sono legali se vi partecipano almeno quattro membri compreso il Presidente. — I conchiusi si prendono a maggioranza di voti; in caso di parità decide quello del Presidente. I conchiusi vengono registrati in apposito libro e firmati da tutti i comparsi.

Trattandosi di affari che interessano un membro della Direzione, egli deve astenersi dall'intervenire, e il relativo conchiuso della Direzione deve essere quindi sottoposto al voto del Consiglio di Sorveglianza.

Nomina del Consiglio di Sorveglianza.

§ 17.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto di un sindaco capo e due sindaci scelti e rinnovati dai soci fra loro secondo le norme fissate per la Direzione (vedi § 10).

In caso di mancanza di un sindaco il Consiglio di Sorveglianza si completa eleggendone uno fra i soci fino alla prossima Assemblea generale, che procede alla nomina definitiva.

La rappresentanza del Consiglio di Sorveglianza spetta al capo sindaco e, in caso di impedimento, a un membro del Consiglio di Sorveglianza dallo stesso destinato.

La legittimazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza ha luogo mediante il rispettivo protocollo di elezione dell'Adunanza generale, rispettivamente del Consiglio di Sorveglianza.

Sessioni del Consiglio di Sorveglianza.

§ 18.

Il Consiglio di Sorveglianza deve radunarsi per il disimpegno dei suoi affari, almeno

quattro volte all'anno, in seguito a speciale invito che indichi gli oggetti da pertrattarsi; oltre a ciò il Capo sindaco o chi ne fa le veci, deve indire sessione ogni qualvolta lo crede necessario o lo richiedono la Direzione o almeno due membri del Consiglio di Sorveglianza.

Conchiusi del Consiglio di Sorveglianza.

§ 19.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza, occorre il voto di almeno 2 membri. L'esecuzione dei conchiusi segue a mezzo del Capo sindaco e in caso di suo impedimento a mezzo di chi ne fa le veci.

Diritti e doveri del Consiglio di Sorveglianza.

§ 20.

Il Consiglio di Sorveglianza deve vigilare perchè l'amministrazione sia condotta a norma dello statuto, del regolamento interno e dei conchiusi dell'Adunanza generale.

Esso ha diritto in ogni tempo di ispezionare gli atti del Consorzio e la contabilità, di chiedere l'esibizione dello stato di cassa e tutte le necessarie spiegazioni, specificando in un verbale i difetti che riscontrasse e provvedendo all'immediato realizzo del crediti che apparissero mal sicuri.

Se trova che un membro della Direzione o la Direzione stessa, o il Contabile-Segretario non ottemperano alle prescrizioni della legge, dello statuto o del regolamento interno, o hanno altrimenti danneggiato gli interessi del Consorzio, ha il diritto di prendere tutte quelle misure che gli sembrano necessarie per tutelare gli in-

teressi del Consorzio, ricorrendo eventualmente anche alla sospensione dall'ufficio; in tali casi esso deve però convocare tosto l'Adunanza generale e sottoporle il caso.

Il Consiglio di Sorveglianza ha il diritto di chiedere in ogni tempo la convocazione della Direzione o dell'Adunanza generale, e ha il dovere di farlo ogni qualvolta crede minacciato l'interesse del Consorzio.

In particolare al Consiglio di Sorveglianza spetta:

- a) approvare, con quelle modificazioni che credesse opportuno, il regolamento interno che la Direzione le deve sottoporre;
- b) disporre in caso di uscita, di impedimento o di morte di un membro della Direzione o del Consiglio di Sorveglianza per le elezioni di completamento e di eleggere supplenti;
- c) esaminare il resoconto annuale, il bilancio e le proposte relative e riferire su ciò, come pure sulla propria attività all'Adunanza generale;
- d) rappresentare il Consorzio nella conclusione di affari coi membri della Direzione;
- e) sorvegliare la regolare tenuta del registro soci, e fare almeno ogni anno tre improvvise revisioni dell'amministrazione e di cassa secondo le norme del regolamento interno.

Contabile — Segretario.

§ 21.

Il Contabile-segretario viene nominato dalla Direzione in unione col Consiglio di Sorveglianza, i quali stabiliscono le condizioni di servizio.

Egli non può far parte del Consiglio di Sorveglianza. — Assieme alla Direzione egli è

responsabile di fronte al Consorzio, del denaro esistente nella cassa sociale e dell'esatta gestione degli affari. — Egli, a richiesta, deve perciò dar cauzione che viene stabilita dalla Direzione col Consiglio di Sorveglianza, e che può venir prestata anche mediante fideiussione solidale ritenuta idonea. La cauzione come la sicurtà devono anche garantire per le spese necessarie a investigare, determinare e incassare un eventuale ammanco di cassa. — Le condizioni di servizio dettagliate vengono stabilite in un contratto da conchiudersi dalla Direzione col Contabile-Segretario e da approvarsi dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Contabile-Segretario ha il dovere di dedicarsi con tutta coscienza al disbrigo degli affari che gli incombono, giusta il regolamento interno del Consorzio. La legittimazione del Contabile-segretario ha luogo mediante il protocollo di nomina.

Adunanza generale.

§ 22.

I diritti che spettano ai soci negli affari del Consorzio vengono esercitati dall'Adunanza generale.

In essa i soci hanno un voto se posseggono da 1 a 24 quote d'affari; due voti se ne posseggono da 25 a 49; tre voti da 50 a 74; quattro voti da 75 a 99; cinque voti da 100 quote in su.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie si convocano regolarmente una volta all'anno entro il primo semestre; le straordinarie sono convocate d'iniziativa della Direzione, del Consiglio di Sorveglianza, ovvero di un quarto dei soci, mediante domanda scritta indicante scopo e motivi, di-

retta al Presidente, o, trattandosi di lagni verso la Direzione, al capo sindaco.

Se il Presidente, rispettivamente il Capo sindaco o loro sostituti trascurano di convocare a tempo debito l'Adunanza generale, è autorizzato a farlo qualunque altro membro della Direzione o del Consiglio di Sorveglianza.

La convocazione deve farsi mediante affissione dell'avviso all'albo del Consorzio coll'indicazione degli argomenti da trattarsi, o con invito particolare ai soci.

Tra l'affissione dell'avviso di convocazione e l'adunanza devono scorrere non meno di sei e non più di quattordici giorni.

Presidenza dell'Adunanza generale.

§ 23.

Nelle adunanze generali tiene di regola la presidenza il Presidente del Consorzio e in caso di suo impedimento il suo sostituto; in caso di impedimento di entrambi il Capo sindaco rispettivamente il suo sostituto.

Qualora però si tratti di vertenze riflettenti membri della Direzione, assume la presidenza il Capo sindaco o il suo sostituto.

All'Adunanza generale resta libero in caso di impedimento dei nominati, o in quanto lo ritenesse opportuno per altri motivi, di affidare la presidenza a un qualunque altro membro del Consorzio.

Deliberazioni dell'Adunanza generale.

§ 24.

L'Adunanza generale può prendere valide deliberazioni, qualunque sia il numero dei soci convenuti, eccettuato in riguardo a modificazioni dello statuto e allo scioglimento del Consorzio.

Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i membri del Consorzio, purchè prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le votazioni di regola si fanno per alzata di mano.

Le elezioni si fanno di regola a schede segrete; deliberandolo l'Adunanza a maggioranza semplice, possono seguire per acclamazione.

Il Preside dell'Adunanza generale prende parte alla votazione; a parità di voti, in caso di votazione aperta, decide il voto del Presidente, e in caso di votazione segreta la proposta s'intende respinta.

Non possono essere presi validi conchiusi su oggetti non inseriti nell'ordine del giorno; trattandosi di altri oggetti, saranno inseriti nel protocollo e pertrattati nella prossima Adunanza generale.

Sulle discussioni e deliberazioni dell'Adunanza generale sarà tenuto un protocollo da estendersi su apposito libro e da firmarsi dal Presidente, dal Segretario e da due soci verificatori a ciò nominati dal Presidente tra gli intervenuti.

Attribuzioni dell'Adunanza generale.

§ 25.

L'adunanza generale:

- a) vigila e riscontra tutta l'amministrazione, in ispecie l'opera della Direzione e del Consiglio di Sorveglianza;
- b) approva i resoconti annuali e decide sul coprimimento delle perdite;
- c) elegge i membri della Direzione e del Consiglio di Sorveglianza;
- d) fissa la somma massima totale dei prestiti passivi ed attivi che la Direzione può con-

- trarre rispettivamente concedere a nome e per conto del Consorzio;
- e) decide sull'aggregazione a istituti di credito, associazioni, ecc.

Segnatura.

§ 26.

La segnatura per il Consorzio segue con ciò che alla denominazione consorziale fissata al § 1, scritta o stampata, il Presidente oppure il suo sostituto e un altro membro di Direzione, oppure il contabile-segretario aggiungono la loro sottoscrizione.

Tutte le pubblicazioni riflettenti affari del Consorzio devono essere firmate dal Presidente oppure dal suo sostituto; solo nei casi previsti dai §§ 21 e 22 la firma viene apposta da coloro che diramano l'invito.

Pubblicazioni.

§ 27.

Gli atti sociali saranno pubblicati all'albo del Consorzio, e occorrendo anche nell'organo della Federazione e in altri luoghi.

Col giorno dell'affissione cominciano a decorrere i giorni ai quali si riferisce la notificazione.

La Direzione può oltre a ciò avvisare i soci a mezzo di speciali circolari.

Mezzi economici.

§ 28.

I mezzi economici del Consorzio si procacciano mediante:

- a) quote d'affari dei soci;
- b) depositi a risparmio;

- c) prestiti passivi;
- d) tasse d'ingresso;
- e) altri eventuali proventi.

Quote d'affari.

§ 29.

Le quote d'affari dei soci importano Cor. 20 ciascuna, e sono da versarsi all'atto di ingresso nel Consorzio.

Alle quote d'affari versate spetta, quale dividendo, la metà degli utili netti annuali.

Le quote d'affari, previa consenso della Direzione, sono trasferibili a qualunque epoca dell'anno.

Depositi a risparmio.

§ 30.

Il Consorzio potrà ricevere depositi a risparmio da chiunque giusta le norme portate dal regolamento interno, verso rilascio di libretti nominativi.

I libretti per la loro forma saranno chiaramente distinti da quelli di altre casse di risparmio e recheranno l'intestazione « *Libretto di risparmio della Cassa di risparmio e prestiti di Brez, Consorzio economico registrato a garanzia limitata* ».

Rimborsi di depositi verranno fatti alle persone al cui nome è intestato il libretto, o al loro giustificato procuratore od avente causa.

Investimenti.

§ 31.

Il Consorzio si interdice ogni affare aleatorio e arrischiato; esso concede prestiti previo accurato esame della capacità di credito e della

moralità del petente, il quale deve dichiarare lo scopo per cui intende di impiegare il denaro che domanda a credito.

L'impiego di danari accordati a prestito deve venir invigilato dalla Direzione, mentre l'uso a scopi diversi dagli stabiliti, autorizza il Consorzio alla disdetta dei rispettivi crediti.

Concessioni di prestiti.

§ 32.

La concessione dei prestiti segue nei limiti e nei modi fissati dall'Adunanza generale, dal regolamento interno e in seguito a conchiuso di Direzione.

I prestiti vengono concessi soltanto per la durata massima di quattro anni comprese le eventuali proroghe.

Prestiti garantiti con ipoteca possono venir concessi solo in via straordinaria e, a richiesta, per un termine più lungo. Questa operazione però può seguire solo nel caso di forti eccedenze di cassa.

Il socio debitore ha sempre diritto di anticipare il pagamento parziale e totale del prestito ricevuto.

Garanzia dei prestiti.

§ 33.

I prestiti in genere devono essere di fronte al Consorzio assicurati in modo tale, da escludere per esso qualsiasi pericolo.

I prestiti dovranno essere garantiti con mallevadoria, o con ipoteca, o con pegno.

Nell'accettare sicurtà o ipoteche si deve procurare che le rispettive somme siano pupillarmente assicurate.

Valori in carta calcolati al corso devono superare di un terzo la somma da garantire.

Conti correnti.

§ 34.

A coloro che hanno un vivo giro di danaro, può venir accordato dalla Direzione un conto corrente giusta le norme del regolamento interno, vale a dire viene loro accordato il diritto di depositare in ogni tempo i loro denari presso il Consorzio, come pure di ritirarli secondo il bisogno, di prelevare anticipazioni sorpassanti le somme depositate nei limiti di un credito aperto, riguardo al cui ammontare valgono le norme del § 33.

Tasso d'interesse.

§ 35.

Il tasso dell'interesse per i depositi a risparmio e per le singole specie dei prestiti, viene fissato dalla Direzione coll'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Disdette dei prestiti.

§ 36.

Alla Direzione è riservato il diritto di richiedere il pagamento di tutti i prestiti fatti, con preavviso di quattro settimane e senza tener conto delle scadenze stabilite, qualora:

- a) i prestiti passivi contratti dal Consorzio e i depositi a risparmio siano denunciati in massa;
- b) il debitore o i suoi mallevadori vengano in circostanze tali da infirmare la sicurezza del prestito concesso;

c) i denari accordati a prestito vengano impiegati a scopi differenti da quelli stabiliti all'atto della concessione del prestito.

Se un debitore del Consorzio viene impetito giudizialmente da parte di un terzo, il Consorzio stesso è autorizzato a esigere il suo credito senza previa disdetta e senza riguardo alla scadenza.

Conto annuale.

§ 37.

L'anno amministrativo del Consorzio comincia col 1 gennaio e si chiude col 31 dicembre.

Il rendiconto deve contenere tutte le spese e le uscite ordinate giusta le rubriche principali prescritte per la tenuta dei registri: il bilancio deve contenere in uno specchio sommario:

Nell'Attivo:

- a) Lo stato di cassa in contanti alla chiusa dell'anno;
- b) le carte di valore giusta il listino del 31 dicembre;
- c) i crediti distinti nelle loro diverse specie. — I crediti definitivamente inesigibili vanno eliminati, e quelli incerti calcolati secondo il valore probabile;
- d) gli interessi attivi computati fino alla fine dell'anno che si chiude sebbene non esigibili che posteriormente;
- e) il valore di altre proprietà dopo detratto un corrispondente importo per il deperimento;
- f) l'eventuale perdita dopo il bilancio dell'anno precedente;
- g) gli investimenti del capitale di garanzia.

Nel Passivo:

- a) I debiti sociali secondo le loro diverse specie senza riguardo a scadenza;
- b) le quote pagate dai soci;
- c) gli interessi passivi computati sino alla fine dell'anno sebbene non pagabili che posteriormente;
- d) il fondo di riserva;
- e) l'eventuale guadagno dopo il bilancio dell'anno precedente;
- f) il capitale di garanzia.

Esame del conto annuale.

§ 38.

La Direzione deve esaminare il rendiconto e il bilancio compilati dal contabile-segretario, correggere eventuali mancanze e sottoporli al Consiglio di Sorveglianza assieme alle sue proposte.

Il Consiglio di Sorveglianza esamina ulteriormente, con esattezza, tanto i resoconti che le proposte, partecipa alla Direzione le eventuali mancanze perchè vengano corrette, compila quindi la sua relazione da fare in proposito all'Adunanza generale e la rimette assieme ai consuntivi e alle pezze d'appoggio al Presidente.

Il Presidente ha quindi da esporre per l'ispezione ai soci il conto annuale, il bilancio e le relative proposte da presentarsi all'Adunanza generale e la relazione in proposito del Consiglio di Sorveglianza, e dare ai soci stessi di ciò partecipazione nell'invito all'Adunanza generale ordinaria.

Utile netto e Fondo di riserva.

§ 39.

L'utile netto risultante dagli annui esercizi sarà devoluto come segue:

- a) 50 % ai soci, quale dividendo sulle quote d'affari versate;
- b) 50 % al fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito dall'assegno sugli utili, dalle tasse d'ingresso e da ogni provento straordinario.

Il fondo di riserva ha lo scopo di coprire eventuali perdite del Consorzio.

I soci non vi hanno personalmente alcun diritto, nè possono chiederne la divisione se non dopo liquidato il Consorzio.

In caso di scioglimento spetta all'assemblea generale determinarne la ripartizione o l'uso.

Coprimento di perdite.

§ 40.

Una perdita eruita a sensi del § 38 viene coperta anzitutto col fondo di riserva. — Se questo non basta, viene detratto sopra conchiuso dell'Adunanza generale un corrispondente importo dalle quote d'affari, eventualmente dal capitale di garanzia in proporzione delle quote stesse.

Modificazioni dello Statuto.

§ 41.

Per ogni modificazione dello statuto è necessaria e sufficiente l'adesione di due terzi di tutti i soci in Adunanza generale.

Se questa Adunanza generale non potesse deliberare per mancanza di numero, deve venir tenuta entro 14 giorni una seconda adunanza, per la pertrattazione dello stesso oggetto, la quale potrà prendere sullo stesso validi conchiusi qualunque sia il numero degli intervenuti. — Quest'ultima circostanza deve venir accentuata nel secondo invito.

Scioglimento e liquidazione.

§ 42.

Lo scioglimento volontario del Consorzio può deliberarsi solo se in un'adunanza generale a tal uopo convocata, votano per lo scioglimento almeno due terzi di tutti i soci.

Rendendosi necessaria per mancanza di numero, una seconda Adunanza, la stessa potrà definitivamente concludere lo scioglimento a maggioranza di voti, senza riguardo al numero dei soci comparsi.

In caso di scioglimento la liquidazione segue giusta le disposizioni dei §§ 41 inclusivo 52 della legge 9 aprile 1873 N. 70 B. L. I.

Controversie.

§ 43.

Controversie fra soci e Consorzio per l'interpretazione e applicazione del presente statuto o altro, vengono decise inappellabilmente dalla Federazione dei Consorzi cooperativi in Trento.

Fanno eccezione però le pratiche per Piccasso di crediti, per le quali è competente l'ordinario Giudizio.

Revisioni.

§ 44.

Il Consorzio aderisce alla Federazione nominata al § 43, alla quale si sottomette con particolare riguardo per gli effetti della legge sulle revisioni (10 giugno 1903 B. L. I., N. 133).

Richiamo alle disposizioni di legge.

§ 45.

In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni della

legge 9 aprile 1873 e alle norme del regolamento interno.

Regolamento interno.

§ 46

La Direzione deve approntare il Regolamento interno del Consorzio e sottoporlo all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Prima Direzione.

Ruffini Vittorio,	<i>Presidente</i>
Patil Giuseppe,	<i>Vice Presidente</i>
Zuech Eustacchio,	<i>Consigliere</i>
Menghini Giovanni,	»
Prevedel Antonio,	»
Menghini Giacomo,	»
Avancini Giovanni, Rivo,	»

Brez, 25 febbraio 1913.

F. 432/13.

Inscritto oggidì nel Registro Consorziale al N. 480/1 Pag. 256 Vol. VIII

Dall' I. R. Tribunale Circolare, Sez. V.

Trento, 13 aprile 1913.

L. S.

SCHUMACHER m. p.





